

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 disciplinano la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A. quale Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa;
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dd. 23/09/2010 questo Comune ha stabilito, in base ai presupposti e secondo le modalità illustrati nella deliberazione medesima, di aderire a Trentino Riscossioni acquisendo le azioni di propria spettanza ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560 dd. 23 novembre 2007;
- con la medesima deliberazione consiliare n.34 dd. 23/09/2010 è stato disposto, per i motivi ivi illustrati, di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione delle attività in materia di tributi ed entrate patrimoniali da affidare a Trentino Riscossioni in base a specifico Contratto di Servizio;
- in data 10/11/2010 è stata sottoscritta la Convenzione (secondo il modello approvato con la deliberazione più volte citata) per l'adesione a Trentino Riscossioni;
- *in data 10/11/2010 la Provincia Autonoma di Trento ha attribuito a questo Comune n. 162 azioni. Da tale data quindi il Comune è ufficialmente e formalmente socio di Trentino Riscossioni S.p.A., ed in base alla normativa in vigore può affidare alla Società stessa le attività di cui all'art. 34 della L.P. n. 3/2006 e s.m. secondo il sistema "in house", e quindi mediante affidamento diretto;*
- Rilevato ora che:
 - 1) con propri Verbali dd. 28 aprile 2008, 22 aprile 2009, 21 febbraio 2011, 1 dicembre 2011, 18 aprile 2012 e 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni (costituito ai sensi dell'art. 7 della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società e questo Comune) ha determinato (ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione stessa) i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. e le tariffe che Trentino Riscossioni applica agli Enti per l'effettuazione (anche differenziata) delle attività connesse all'accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, e ciò secondo quanto analiticamente indicato nei Verbali stessi inclusi nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati;
 - 2) le tariffe ora determinate di cui al punto 1 sono da ritenersi, per i motivi meglio espressi di seguito, convenienti (in termini di efficienza ed efficacia anche previa valutazione dei servizi offerti) e tali da giustificare l'affidamento diretto (secondo il principio "in house") di attività ed funzioni a Trentino Riscossioni anche rispetto ad altre modalità di effettuazione del servizio in parola;
 - 3) Trentino Riscossioni ha predisposto uno schema di Contratto di Servizio finalizzato a disciplinare l'affidamento delle attività e delle funzioni da parte degli Enti Locali alla Società medesima secondo quanto fin qui illustrato. Gli artt. 2 e 2bis di tale schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 dello stesso illustrano puntualmente i servizi forniti dalla Società e le modalità amministrative, tributarie e tecnico – informatiche della loro effettuazione e fornitura. Da tale documento emerge che la gamma dei servizi resi (comunque connessi alle funzioni base di accertamento, liquidazione e riscossione, sia ordinaria che coattiva) è tale da coprire (su richiesta del Comune) l'intera procedura amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali (fermo restando, con l'unica eccezione rappresentata dall'affido di funzioni di riscossione stragiudiziale

e coattiva, il mantenimento della titolarità delle funzioni medesime in capo all'Ente). Sotto questo profilo occorre rilevare che l'attività di Trentino Riscossioni non appare come meramente esecutiva o applicativa, ma si pone come reale affiancamento completo e strutturale al Comune nello svolgimento delle attività in parola, secondo la logica della "Società di sistema". Un simile tipo di servizio (illustrato analiticamente all'art. 2 e all'art. 2bis dello schema di Contratto di servizio allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con particolare riguardo alle attività complementari alle fasi standard di accertamento e riscossione) non ha riscontro nei servizi svolti da alcun altro soggetto operante nel settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;

Preso atto che:

- 1) la materia della riscossione ordinaria e coattiva degli Enti locali è stata normativamente oggetto di una profonda innovazione da parte del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011, anche alla luce delle modifiche intercorse ai sensi dell'art. 10 comma 13 octies e dell'art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011;
- 2) in particolare, l'art. 7 c. 2 lettere gg-ter) e seguenti del predetto D.L. n. 70/2011 (nella nuova formulazione susseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011) hanno stabilito che:
 - a) dal 1° gennaio 2013 Equitalia S.p.A. cesserà di erogare qualsiasi servizio agli Enti Locali (fin qui erogato ai sensi del D.L.vo n. 112/1999) in materia di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di tali Enti;
 - b) sempre dal 1° gennaio 2013, la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali potrà avvenire secondo tre forme (anche in base alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m.): in diretta economia da parte degli uffici comunali; a mezzo di affidamento (previa gara ad evidenza pubblica) a società iscritta nell'albo ministeriale di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 446/1997; a mezzo di affidamento a Società partecipata dal Comune secondo il principio "in house";
 - c) rilevato che, successivamente, il Decreto Legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, all'art. 9, comma 4, ha stabilito che "In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli Enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013";
 - d) rilevato ancora che, successivamente, il Decreto Legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 64/2013, all'art 10, comma 2 ter, ha stabilito che "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013";
 - e) la L.P. n. 18/2011 ha introdotto il comma 3septies all'art. 2 della L.P. n. 36/1993 (Norme in materia di Finanza Locale). Tale norma stabilisce che la Giunta provinciale può determinare modalità di riscossione dei tributi locali anche in deroga alle ordinarie modalità stabilite dalla legge statale, e questo in applicazione dell'art. 80 comma 1bis dello Statuto Speciale di Autonomia. La norma si applica anche alla riscossione della quota di Imposta Municipale Propria sperimentale di

competenza del Comune, ai sensi dell'art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011, superando in questo senso potenzialmente la riserva prevista con il versamento a mezzo di modello F24;

- 3) sulla base di tale quadro normativo, appare quindi necessario ora effettuare una specifica analisi per giungere alla scelta in ordine alle modalità di effettuazione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, stante la già illustrata cessazione della possibilità di avvalersi di Equitalia S.p.A.

Analizzata a tale scopo puntualmente la struttura organizzativa di questo Comune relativamente allo svolgimento delle funzioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva), sia in relazione ai servizi fin qui gestiti direttamente dagli uffici ed a quelli svolti da Equitalia o da altre Società affidatarie (soggetti esterni) e rilevato che le motivazioni della maggiore convenienza dell'affido del servizio a Trentino Riscossioni sono meglio indicate nel dettaglio nella delibera di Consiglio comunale n. 34 dd. 23/09/2010;

Dato atto che per una valutazione puntuale delle scelte da porre in essere nella materia che qui rileva occorre tener conto dei diversi strumenti giuridici utilizzabili dai soggetti potenzialmente destinatari dell'affidamento (anche parziale) dei servizi in parola, come illustrati sopra al punto 2 lettera c).

Ritenuto che, in base all'analisi sopra illustrata appare opportuno affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. (in quanto società partecipata di questo Ente) le seguenti attività, fino ad oggi svolte direttamente ovvero a mezzo di soggetto esterno (Equitalia S.p.A.) in quanto tale nuova forma organizzativa appare:

- a) conveniente sotto il profilo economico, in raffronto ai potenziali costi che il Comune dovrebbe affrontare per implementare la propria struttura interna a fronte dei servizi che dal 1 gennaio 2014 verranno dismessi per legge da Equitalia S.p.A., ed alla qualità del servizio reso da Trentino Riscossioni S.p.A.;
- b) significativamente più efficace sotto quello tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive svolte dalla Società anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di accertamento e riscossione. In altre parole, l'intervento di Trentino Riscossioni costituisce un supporto completo all'attività degli Uffici comunali, precisando comunque che la titolarità istituzionale, con l'unica eccezione dell'affido delle funzioni di riscossione stragiudiziale e coattiva, rimane in capo al Comune venendo affidata a Trentino Riscossioni S.p.A. l'attività e non la funzione;
- c) l'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. garantisce, ai sensi della normativa sopra richiamata, la possibilità per il Comune di effettuare la riscossione ordinaria e coattiva con gli strumenti più incisivi previsti dall'ordinamento giuridico della materia;
- d) dato atto che, come sopra ricordato, la nuova formulazione dell'art. 2 comma 3septies della L.P. n. 36/1993 consentirà alla Giunta provinciale di determinare nuove ulteriori modalità di riscossione dei tributi locali, presumibilmente in stretta connessione con l'attività di Trentino Riscossioni S.p.A. (vista la sua natura di società di sistema), per cui appare in prospettiva ancor a più opportuno aderire ora alla Società stessa.

Dato atto che l'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. prevede, come sopra richiamato, la possibilità per gli Enti Locali di affidare mediante convenzione a soggetto esterno, anche disgiuntamente, le attività connesse all'accertamento ed alla riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, e questo, ai sensi dello stesso art. 52 comma 5 lettera b) n. 3 e degli articoli 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, anche mediante affidamento diretto a società controllate dal Comune e costituite ai sensi dell'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, quale è Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 c. 5 lettera c) del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. l'affidamento di cui all'art. 52 c. 5 lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Preso atto che, in base all'art. 2bis del Contratto di Servizio, Trentino Riscossioni S.p.A. potrà autorizzare la rateizzazione delle riscossioni stragiudiziali e coattive dei crediti secondo quanto stabilito dal punto 4) dell'allegato n. 3 al Contratto di Servizio;

Dato atto che l'art. 52 c. 5 lettera a) del medesimo D.L.vo n. 446/1997 e s.m. stabilisce che comunque l'Ente Locale può effettuare l'attività di accertamento delle proprie entrate tributarie e patrimoniali nelle forme associative di cui artt. 24, 25, 26 e 28 della L. n. 142/1990, e quindi, a livello locale, secondo le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Dato atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;

Ritenuto quindi legittimo, su tale presupposto normativo, l'affidamento diretto a Trentino Riscossioni delle attività e funzioni sopra individuate connesse all'accertamento ed alla riscossione delle proprie entrate patrimoniali e tributarie;

Ritenuto quindi, su tale presupposto normativo ed alla luce di quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 34/2010, che questo Comune può procedere all'affidamento diretto a Trentino Riscossioni delle attività e funzioni sopra individuate connesse all'accertamento ed alla riscossione delle proprie entrate patrimoniali e tributarie;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione approvata con la deliberazione consiliare n. 34/2010, e sottoscritta nei termini sopra illustrati, il Comune è tenuto ad individuare almeno un'attività connessa all'accertamento e/o alla riscossione ordinaria e/o coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali;

Presa visione dello schema di Contratto di Servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. in materia di affidamento delle attività sopra individuate, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto, dopo attenta e puntuale valutazione, idoneo a disciplinare la materia che in questa sede rileva;

Dato atto che il Contratto di Servizio in parola è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione sottoscritta tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;

Valutato quindi opportuno procedere all'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. delle attività relative alla riscossione coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali, di cui all'art. 2bis del Contratto di Servizio, approvando contestualmente lo schema di Contratto di Servizio, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per lo svolgimento dell'affidamento e per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che gli importi di spettanza di Trentino Riscossioni S.p.A. per lo svolgimento delle attività affidate con il presente provvedimento verranno quantificati (alla luce dell'attività di accertamento e di riscossione effettivamente posta in essere da Trentino Riscossioni S.p.A.) in base alle tariffe stabilite dal Comitato di Indirizzo e allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, salvi successivi aggiornamenti come disciplinati dal Contratto di Servizio, ed impegnati e versati secondo le modalità stabilite dal Contratto medesimo;

Rilevato infine che per la sottoscrizione del Contratto di Servizio rimane in carico al Comune l'onere dell'imposta di bollo nella misura del 50% (ai sensi dell'art. 12 del Contratto medesimo), mentre l'imposta di registro verrà corrisposta solo in caso d'uso e non ha quindi rilievo in questa fase;

Vista la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 c. 3 lettera g) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e contabile e di copertura finanziaria da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 13 , contrari n. 0 e astenuti n. 0 su numero 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

Delibera

- 1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l'affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;
- 2) di affidare, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni di cui all'art. 2bis del Contratto di Servizio approvato al precedente punto 1, secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A.;
- 3) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l'affidamento di cui al precedente punto 2 viene effettuato direttamente secondo il principio "in house" a Società della quale il Comune è azionista, e ciò ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, dell'art. 113 del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- 4) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l'affidamento è economicamente e funzionalmente conveniente rispetto alle attuali modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto 6 anche alla luce di quanto in premessa illustrato relativamente alle disposizioni di cui all'art. 7 c. 2 commi gg-ter) e seguenti del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011 e modificato dall'art. 10 comma 13octies e dell'art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011, e che i corrispettivi dovuti alla Società medesima sono stati definiti dal Comitato di Indirizzo secondo la tabella allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, secondo quanto stabilito all'art. 5 del Contratto di Servizio;
- 5) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il Contratto di Servizio di cui al precedente punto 1 è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione sottoscritta tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;

- 6) di dare atto che con l'affidamento di cui al precedente punto 2 viene adempiuto l'obbligo di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno una attività concernente l'accertamento e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza, come richiesto dall'art. 3 della Convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 34/2010 in premessa richiamata;
- 7) di dare atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;
- 8) di incaricare il Sindaco Pro tempore alla sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui al precedente punto 1;
- 9) di quantificare, per i motivi meglio espressi in premessa, la spesa derivante dal presente provvedimento, ed afferente al 50% delle complessive spese per imposta di bollo derivante dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio, in € 192,00= e di impegnare la somma a bilancio esercizio 2016 con imputazione al cap.10123/5 cod. bil. 1.010203;
- 10) .Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:
 - Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
 - Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **22/03/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **01/04/2016**.

Canal San Bovo, lì 22/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **01 aprile 2016** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **21.03.2016** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

convenzione trentino riscossioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 21/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 21/03/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 21/03/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)